

# Le novità in materia di Transfer pricing: l'armonizzazione all'arm's length principle ed il nuovo art. 31-quater del D.P.R. 600/1973

Il MEF ha dato la possibilità, fino al 21 marzo 2018, di commentare e suggerire proposte alle novità apportate dal D.L. 50/2017 sui prezzi di trasferimento



**Giovanni Arcuri**

Master in Diritto Tributario, Il Sole 24 Ore Business School  
Tax consultant presso lo Studio Legale Tributario  
Santacroce & Associati, Milano

Con l'art. 59 D.L. 50/2017, la disciplina sui prezzi di trasferimento ha subito alcune modifiche idonee ad avvicinare la normativa nazionale in materia alle Linee guida OCSE. In particolare, l'art. 59 della cd. "Manovra correttiva" o "Manovrina", rubricato "Transfer pricing", ha eliminato dal comma 7 dell'art. 110 TUIR il riferimento al valore normale. Tra le novità apportate vi è anche l'inserimento del nuovo art. 31-quater D.P.R. 600/1973. Al fine di fare chiarezza tra i contribuenti sulle modifiche anzidette, il MEF ha pubblicato una consultazione contenente tre documenti.

concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi [...].

Al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di Transfer pricing alle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'art. 59 D.L. 50/2017 ha sostituito all'interno dell'art. 110, comma 7, TUIR, il riferimento al valore normale, di cui all'art. 9 TUIR, provocando una diversa determinazione dei prezzi nelle operazioni infragruppo.

Più in particolare, con la nuova normativa la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo deve avvenire, in base all'art. 9 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (M-OCSE) e dunque, con riferimento "alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili", sia in caso di aumento che in caso di diminuzione del reddito.

In realtà, l'*arm's length principle* è da sempre stato considerato il principio cardine, in materia di prezzi di trasferimento, sia dagli operatori interessati che dall'Amministrazione finanziaria<sup>[1]</sup>. Difatti, la novità apportata dalla Manovra correttiva all'art. 110, comma 7 TUIR, sembra non avere un vero e proprio carattere innovativo, ma si limita semplicemente ad adeguare la normativa italiana alle Linee guida OCSE.

## II. Il nuovo art. 31-quater D.P.R. 600/1973

Un'altra novità introdotta dall'art. 59 D.L. 50/2017 riguarda l'inserimento dell'art. 31-quater nel Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 600/1973, atto a disciplinare le diverse modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del

I. L'armonizzazione all'arm's length principle .....	179
II. Il nuovo art. 31-quater D.P.R. 600/1973 .....	179
III. La consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento .....	180
IV. Lo schema di D.M. relativo alle novità apportate all'articolo 110, comma 7, TUIR .....	180
V. Lo schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate .....	181
VI. La traduzione in lingua italiana delle linee guida OCSE (luglio 2017) .....	181

## I. L'armonizzazione all'arm's length principle

Prima delle modifiche apportate dall'art. 59 del Decreto Legge (D.L.) n. 50 del 24 aprile 2017 (cd. "Manovra correttiva" o "Manovrina"), convertito in Legge (L.) n. 96 del 21 giugno 2017, il comma 7 dell'art. 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevedeva la determinazione dei prezzi di trasferimento, relativi alle transazioni tra una società residente nel territorio dello Stato e soggetti non residenti in Italia (entrambi appartenenti al medesimo gruppo multinazionale), in base al valore normale.

A norma dell'art. 9, comma 3 TUIR, per valore normale si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera

[1] Si veda a tal proposito, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 22 settembre 1980, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 n. prot. 2010/137654 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 giugno 2012. Per la giurisprudenza, si veda, Sent. Cass. n. 11226 del 16 maggio 2007, Sent. Cass. n. 8130 del 22 aprile 2016.

reddito, a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri.

Prima della modifica apportata dalla Manovra correttiva, la modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito era ammissibile in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri (le cd. "procedure amichevoli" o "Mutual Agreement Procedure" [MAP]) previsti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990[2].

Con il nuovo art. 31-*quater* D.P.R. 600/1973 vengono riconosciuti altri due casi in cui l'impresa residente potrà far valere la diminuzione del reddito, ovvero[3]:

- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti (lett. b) del novellato articolo;
- su istanza del contribuente residente (lett. c) del novellato articolo, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Le tre ipotesi, appena descritte, non possono essere alternative[4], dato che l'ultimo periodo della lett. c) dell'art. 31-*quater* salvaguarda "la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lett. a), ove ne ricorrano di presupposti".

Mette conto ricordare che l'obiettivo del nuovo art. 31-*quater* è quello di eliminare[5] l'obbligatorietà di fare ricorso alla MAP, anche per ridurre i tempi di risoluzione, i quali, con le stesse procedure amichevoli, risultano caratterizzate da tempi davvero lunghi in quanto è richiesto un preliminare accordo con le amministrazioni degli Stati delle imprese coinvolte[6].

Le modalità applicative necessarie a garantire la restituzione delle imposte pagate in eccesso in Italia ed i chiarimenti riguardo le tempistiche della procedura sono state esplicitate nello schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativo all'inserimento del nuovo art. 31-*quater* all'interno del D.P.R. 600/1973.

[2] Per un commento sulla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990, si veda, GIOVANNI ARCURI, *Convenzione arbitrale europea: diniego di accesso è impugnabile avanti al giudice tributario*, in: <http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/29/convenzione-arbitrale-europea>, del 29 gennaio 2016 (consultato il 04.04.2018).

[3] DIEGO AVOLIO, *La disciplina nazionale sul transfer pricing si adegua al principio OCSE di libera concorrenza*, in: *Il fisco* n. 30/2017, p. 2933.

[4] STEFANO TRETTEL, *Si apre finalmente l'era del transfer pricing 2.0*, in: *Il fisco* n. 20/2017, p. 1911.

[5] ROBERTA DE PIRRO, *Manovra correttiva, transfer pricing: rettifiche al ribasso con istanza*, in: *IPSOA Quotidiano* del 29 aprile 2017.

[6] GIACOMO ALBANO/MASSIMO BELLINI, *La libera concorrenza guida le rettifiche in diminuzione*, in: *Il Sole 24 Ore* del 28 giugno 2017.

### III. La consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato una consultazione pubblica dando la possibilità, fino al 21 marzo 2018, agli operatori interessati di commentare, suggerire proposte e chiarire le tematiche relative alle modifiche apportate dal D.L. 50/2017, alla normativa nazionale sui prezzi di trasferimento.

Più in particolare, sono stati oggetto di consultazione pubblica:

- lo schema di Decreto ministeriale (D.M.) relativo alle novità apportate all'art. 110, comma 7 TUIR;
- lo schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativo all'inserimento del nuovo art. 31-*quater* all'interno del D.P.R. 600/1973;
- la traduzione in lingua italiana delle Linee guida OCSE pubblicate nel luglio 2017 sui prezzi di trasferimento.

### IV. Lo schema di D.M. relativo alle novità apportate all'articolo 110, comma 7, TUIR

Tra i documenti oggetto di consultazione pubblica si rinviene lo schema di D.M., rubricato "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento", suddiviso in 7 articoli:

- art. 1. Ambito di applicazione;
- art. 2. Definizioni;
- art. 3. Nozione di comparabilità;
- art. 4. Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- art. 5. Aggregazione delle operazioni;
- art. 6. Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza;
- art. 7. Ulteriori disposizioni applicative.

L'art. 2 dello schema di D.M. pubblicato dal MEF, *in primis*, ha chiarito che per "imprese associate" deve intendersi "l'impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché:

- 1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o
- 2) la stessa persona o più persone partecipano direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese".

Per "partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale" deve intendersi:

"[...]"

- a) la partecipazione che una persona o un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento nel capitale di un'altra impresa; oppure
- b) l'influenza dominante che una persona o un'impresa ha sulle decisioni commerciali o finanziarie di un'altra impresa".

Le imprese indipendenti sono quelle che "[...] non sono qualificabili come imprese associate". Invece, per operazione controllata

deve intendersi "qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente individuata e delineata sulla base dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti, anche se divergente da pattuizioni contrattuali espresse o in assenza delle stesse".

L'operazione non controllata è una "qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti". Invece, per condizioni di un'operazione devono intendersi "quelle condizioni che comprendono, ma non sono limitate a, ogni elemento economicamente rilevante, ivi inclusi i relativi indicatori finanziari utilizzati in applicazione di uno dei metodi di cui al successivo articolo 4".

Infine, gli indicatori finanziari sono costituiti da "il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite".

L'art. 4 dello schema di D.M. pubblicato dal MEF detta i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Più in particolare, il comma 2 dell'art. 4 descrive i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza. Tra questi vi sono:

- a) *il metodo del confronto di prezzo*: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili;
- b) *il metodo del prezzo di rivendita*: basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;
- c) *il metodo del costo maggiorato*: basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;
- d) *il metodo del margine netto della transazione*: basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili;
- e) *il metodo transazionale di ripartizione degli utili*: basato sull'attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un'operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili. Quando è possibile valorizzare secondo il principio di libera concorrenza alcune delle funzioni svolte dalle imprese associate in relazione all'operazione controllata, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti, sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da a) a d) che precedono, l'utile o la perdita da attribuire alle parti è costituito dalla quota parte dell'utile complessivo che residua dopo che le predette funzioni siano state in tal modo remunerate.

### V. Lo schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Un altro documento che è stato oggetto di consultazione pubblica è lo schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, rubricato "Disposizioni per l'attuazione della disciplina di cui all'art. 31-quater, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 59 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

La lett. c) dell'art. 31-quater stabilisce, a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento, effettuate da Stati con i quali siano in vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi e che consentano un adeguato scambio di informazioni, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata all'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito di cui all'art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR.

Secondo l'art. 31-quater, comma 1, lett. c), del D.P.R. 600/1973, per contribuente deve intendersi:

- l'impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 TUIR;
- l'impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi della normativa interna<sup>[7]</sup>.

I contribuenti, dunque, possono accedere alla procedura, disciplinata nel provvedimento in parola, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento. Inoltre, lo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate detta le modalità di accesso alla procedura, le modalità dell'istanza, lo svolgimento del procedimento, le cause di estinzione del procedimento ed i rapporti con le procedure amichevoli.

### VI. La traduzione in lingua italiana delle linee guida OCSE (luglio 2017)

Un ultimo documento che è stato oggetto di consultazione pubblica è la traduzione, al fine di facilitarne la lettura, in lingua italiana delle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, "Le Linee Guida dell'OCSE sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali", che erano state pubblicate, in lingua inglese, nel luglio 2017.

[7] ANTONELLA DELLA ROVERE/FEDERICO VINCENTI, *Novità sulla disciplina del transfer pricing: avviata la consultazione pubblica*, in: *Il fisco* n. 11/2018, p. 1055.